

militare di Firenze e con la direzione generale lavori e demanio del ministero della difesa, la pratica non ha ancora avuto esito positivo;

poiché l'area dell'ex deposito carburanti in località Barbaricina è destinata dal piano regolatore generale a servizi di quartiere per un adiacente insediamento di edilizia popolare e poiché lo stesso insediamento è stato completato, si rende necessaria la disponibilità dell'area al fine di poter procedere all'esecuzione dei lavori necessari per la consegna degli appartamenti, consegna al momento sospesa;

la definizione della permuta è attesa da numerosi cittadini, in graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare —

quale sia lo stato dell'iter della pratica di dismissione dell'ex deposito carburanti ubicato in località Barbaricina del comune di Pisa;

se vi siano atti o impedimenti che ostano alla definizione complessiva della pratica e quindi all'attuazione della permuta tra la proprietà del ministero della difesa e quella del comune di Pisa e, in caso affermativo, se sia intenzione del ministero provvedere alla loro rimozione.

(4-03981)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazioni a risposta scritta:

CARBONELLA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la diffusione dei dati riguardanti l'occupazione da parte della Confindustria evidenzia, per l'anno in corso, una crescita dell'1,8 per cento rispetto allo scorso anno, per un totale di 400.000 unità lavorative;

le imprese hanno fatto largo utilizzo del credito d'imposta per le nuove assun-

zioni a tempo indeterminato, con le conseguenze di crescita occupazionale su riportate;

la richiesta della restituzione del credito da parte del Governo alle medie e piccole imprese getta ombre pesanti sull'orizzonte occupazionale, soprattutto nelle zone in cui le sacche di disoccupazione sono maggiori, com'è nel caso della regione Puglia e della provincia di Brindisi;

le regole non si possono cambiare in corsa, per cui, se uno strumento funziona, non lo si dovrebbe demolire, cosa su cui tutti sembrano convenire, dalla Confindustria ai sindacati;

il blocco del credito d'imposta e la richiesta di restituzione costituiscono un fatto di inaudita gravità in quanto esso rischia di paralizzare le imprese, penalizzando soprattutto il Sud;

il rapporto di fiducia tra imprese e Stato è messo in crisi e potrebbe avere come primo effetto il blocco delle nuove assunzioni perché si contenga l'incremento inatteso del costo del lavoro;

anche l'economia nazionale, infine, subirà i contraccolpi del blocco del credito e della richiesta di restituzione —

come intenda il Governo impegnarsi per favorire lo sviluppo e l'occupazione nel Mezzogiorno;

come intenda rifinanziare il credito d'imposta ed il *bonus* occupazionale per soddisfare tutte le richieste pervenute;

come intenda ridurre il costo del lavoro. (4-03990)

SAIA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, all'articolo 5 recante disposizioni comuni alle commissioni tributarie di primo e secondo grado, in vigore dal 1° gennaio 1983 al 31 marzo 1996 recitava al punto H: « Non possono

far parte delle Commissioni tributarie, finché permangono nell'esercizio delle loro funzioni: le persone che esercitano abitualmente l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti in vertenza di carattere tributario »;

il successivo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in vigore dal 15 gennaio 1993 al 19 agosto 1993 prevedeva lo stesso divieto per gli iscritti negli albi professionali degli avvocati, procuratori legali, notai, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, o gli iscritti nei ruoli o elenchi istituiti presso le direzioni regionali delle entrate di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, che esercitano in qualsiasi forma l'assistenza e la rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario; coloro che sono coniugi o parenti fino al secondo grado o affini in primo grado di coloro che sono iscritti negli albi professionali di cui sopra nella sede della commissione tributaria o che comunque esercitano dinanzi alla stessa abitualmente la loro professione. Le stesse disposizioni venivano confermate dal successivo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in vigore dal 30 agosto 1993 al 31 dicembre 1997;

le successive modifiche apportate dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, nel testo in vigore dal 10 dicembre 2000 ed attualmente in vigore estende il divieto di essere componenti delle commissioni tributarie di cui sopra, a tutti coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, ovvero l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria e nelle controversie di carattere tributario, ed a coloro che sono coniugi o parenti fino al secondo grado o affini in primo grado di coloro che sono iscritti negli albi professionali o negli elenchi di cui sopra nella sede della commissione tributaria o che comunque esercitano abitualmente dinanzi alla stessa la loro professione;

a giudizio dell'interrogante è evidente come la normativa sia stata condizionata ad un'evoluzione chiaramente riduttiva della professionalità richiesta;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972 poneva come unico vincolo quello per il quale chi svolgeva la funzione di giudice tributario era condizionato a non attivare alcun atto professionale rilevante davanti alla commissione tributaria ove svolgeva lo specifico ministero e preso gli uffici tributari competenti per territorio. La normativa appariva condizionata alla necessità di garantire professionalità, il professionista poteva quindi svolgere la sua funzione mitigando i propri interventi professionali secondo le norme cui si è fatto cenno;

l'articolo 8 del decreto legislativo n. 545 del 1992, ha imposto gradatamente nel tempo l'obbligo di non svolgere neppure marginalmente alcuna attività professionale in ambito tributario, che, in quanto tale, richiede specifica preparazione tecnica non solo del difensore del contribuente (si veda da ultimo Corte costituzionale, sentenza 23 maggio 2002, n. 208), ma anche, e a maggior ragione, del collegio giudicante. E ciò senza considerare che una simile limitazione normativa fa mancare comunque, a quei professionisti che volessero intraprendere il ministero di giudice tributario, il sostentamento derivante dalla propria professione, il che non è di modesto rilievo vista l'esiguità dei compensi riconosciuti a detti giudici;

appare chiaro che occorra essere professionalmente preparati in tema di diritto tributario, di normativa vigente, e che i giudici tributari debbano essere conoscitori del codice di rito atteso che il decreto legislativo n. 546 del 1992 ha introdotto per la giurisdizione tributaria specifici riferimenti al codice di procedura civile;

appare inoltre, a giudizio dell'interrogante, incontestato che l'aver intrapreso un'attività libero professionale non debba costituire elemento ostativo all'approccio

in organismi nevralgici, di interesse per l'intera collettività dove l'apporto professionale fondamentale e dove le limitazioni gradualmente introdotte concorrono alla deprofessionalizzazione di detti ruoli e funzioni;

alla luce di quanto sopra, si ritiene maggiormente conforme e coerente all'inquadramento del processo tributario nel più ampio contesto della tutela processuale del cittadino, e dunque del principio costituzionalmente garantito dal giusto processo, la formulazione della norma in forma analoga a quella previgente nell'ambito del decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972 —:

se non ritenga che la funzione del giudice tributario debba essere più opportunamente inquadrata nel senso originario (quello previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972) che appariva, a giudizio dell'interrogante, più idonea a garantire il funzionamento delle commissioni tributarie ed a garantire al cittadino che a giudicare ci siano persone professionalmente preparate, e se conseguentemente non intenda assumere le opportune iniziative normative. (4-04001)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta orale:

GRANDI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con il presente atto ispettivo l'interrogante pone all'attenzione del Ministro della giustizia il problema dei 1.850 lavoratori precari della giustizia (ex LSU) che il 31 dicembre 2002 vedranno scadere il proprio contratto a tempo determinato e la cui unica certezza per il futuro è per ora la data della cessazione del lavoro;

si ritiene opportuno ricordare l'acquisizione di competenze e professionalità maturate nel corso di 6 anni di lavoro e l'apporto significativo allo svolgimento

delle attività amministrativo-contabili che ha, in parte, sollevato gli uffici giudiziari dal già gravoso onere;

è opportuno sottolineare che a tutt'oggi è stata completamente disattesa la richiesta dei lavoratori interessati di un «atto di volontà politica» affinché si giunga ad un percorso legislativo che preveda la stabilizzazione del nostro rapporto di lavoro —:

quali siano gli orientamenti del Ministro interrogato per risolvere il problema, eventualmente anche in sede di esame della prossima legge finanziaria per il 2003. (3-01417)

* * *

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazioni a risposta scritta:

SAIA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

le condizioni in cui si trova ad operare il centro di controllo del traffico aereo Padova Acc hanno già da tempo dimostrato la loro inadeguatezza a fornire gli *standard* di sicurezza necessari nel campo del controllo del traffico aereo;

in particolare la ripartizione dello spazio aereo dipendente da Padova Acc prevede diverse zone (identificate con le lettere da A a G), per ognuna delle quali è previsto un particolare tipo di transiti. Tutti gli spazi tuttavia sono classificati «E», il che permette il transito di volo da diporto, spesso contraddistinto da voli in VFR (navigazione a vista), sotto certe altitudini;

questo rende notevolmente più difficile il lavoro svolto da Padova Acc, trovandosi spesso i voli da diporto (spesso poco visibili dalle tracce *radar*) ad incrociare rotte commerciali e di linea, anche a causa della presenza di numerosi ed importanti scali aeroportuali nella zona;